



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Pianificazione Territoriale,
Viabilità, Mobilità e Trasporti
Via De Leo tel. 0831/565451
c.a.p. 72100 - Brindisi

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO PROV.LE N. 39/7 DEL 13 LUGLIO 2010

**Regolamento di attuazione della L.R. n. 25 del 09 ottobre 2008
concernente la disciplina dei procedimenti autorizzativi alla costruzione e
all'esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a
150.000 V.**

Capo I: Norme generali

- Art. 1** Oggetto e finalità
Art. 2 Quadro normativo
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Soggetti legittimati
Art. 5 Autorizzazione per l'accesso ai fondi per rilievi ed indagini
Art. 6 Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione
Art. 7 Interventi soggetti al rilascio di autorizzazione
Art. 8 Interventi soggetti a denuncia Inizio Lavori
Art. 9 Interventi non soggetti ad autorizzazione o denuncia inizio lavori
Art. 10 disposizioni aggiuntive per gli impianti di rete per la connessione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili
Art. 11 Responsabile del procedimento di autorizzazione

Capo II: Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

- Art. 12 Iter per il rilascio del decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio
Art. 13 Iter per la Denuncia Inizio Lavori
Art. 14 Iter per il rilascio del decreto autorizzativo con dichiarazione di pubblica utilità
dichiarazione di Pubblica Utilità e apposizione del Vincolo Preordinato all'esproprio
Art. 15 Determinazione dell'indennità di servitù

Capo III: Disposizioni varie

- Art. 16 Disposizioni urbanistiche
Art. 17 Comunicazione di fine lavori
Art. 18 Collaudo
Art. 19 Spese di istruttoria
Art. 20 Provvedimento di diniego
Art. 21 Deposito tipologie impiantistiche standard
Art. 22 Entrata in vigore

Allegati

- All.1 Schema decreto autorizzazione definitiva
All.2 Schema decreto proroga

Capo I: Norme generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia in forza di quanto disposto dalla LR n. 25/2008 e i procedimenti per il conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio delle linee e impianti di distribuzione di energia elettrica con tensione di esercizio fino a 150.000 V, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, nonché per il rilascio dei provvedimenti di occupazione d'urgenza e di espropriazione.

Le finalità perseguite dal presente regolamento sono:

- lo snellimento dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione degli elettrodotti e delle opere accessorie nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
- la compatibilità degli interventi di costruzione degli elettrodotti con lo sviluppo antropologico del territorio;
- la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettro-magnetici;
- il rispetto in sede progettuale delle prescrizioni tecniche dettate per la sicurezza del servizio elettrico;
- l'armonizzazione del sistema di distribuzione dell'energia elettrica con il paesaggio, il territorio antropizzato e con la pianificazione urbanistica;

Il presente regolamento dispone in ordine a:

- l'individuazione dei soggetti legittimati a richiedere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici di distribuzione nonché il rilascio del provvedimento di espropriazione;
- le modalità e le forme per la presentazione delle relative richieste;
- la definizione degli iter procedurali e l'esplicitazione dei principi contenuti nelle leggi statali e regionali disciplinanti la materia al fine di un'omogenea ed uniforme applicazione delle norme stesse ;
- l'individuazione sia delle linee e degli impianti di distribuzione la cui realizzazione necessita del provvedimento di autorizzazione ovvero è subordinata alla presentazione della denuncia inizio lavori nonché di quelli che non necessitano né dell'autorizzazione né della presentazione della denuncia inizio lavori;
- l'indicazione della procedura per la comunicazione da parte dei gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica dei programmi di sviluppo;
- la definizione delle spese di istruttoria.

Art. 2 - Quadro normativo

Il presente Regolamento è adottato in conformità alle seguenti disposizioni :

- Legge Regionale 09.10.2008, n.25.
- R.D. 11.12.1933 n.1775 e s.m.i.;
- R.D. 14.04.1910 n.639 e s.m.i.;
- Legge 08.07.1986 n.349 e smi;
- D.P.R. 24.10.1977 n.616;
- Legge 10.06.1982 n.348;
- DPCM 10.08.1982 n.377;
- Legge 28.06.1986 n.339;
- DM 21.03.1988 n.28
- DM 21.12.1988 n.449;
- DPCM 27.12.1988;
- Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i.;
- Legge 22.02.1994 n.146 e smi;
- Legge 14.11.1995 n.481;
- DPR 12.04.1996 e smi;
- D.Lgs 30.03.1999 n.96;
- D.lgs 16.03.1999 n.79;
- Legge regionale 30.11.2000 n.20
- Legge 22.02.2001 n.36;
- D.P.R. 08.06.2001 n.327 e s.m.i.;
- Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 5 e s.m.i.;

- DPCM 8 luglio 2003;
- DM Ministero Ambiente 29 maggio 2008;
- Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 3;
- D.P.R. 12.04.2006 n.184;
- D.Lgs. 29.12.2003 n. 387 e s.m.i.;
- Norme CEI nn.0-10, 11-1 e smi 11-17;
- Norme CEI n. 106-11 2006
- D.P.R. del 06 giugno 2000 n. 380;
- D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42;
- D.Lgs. del 27 dicembre 2004 n. 330;
- D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Art. 3 - Definizioni

- **Alta tensione (AT):** tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 V (linee terza classe);
- **Media tensione (MT):** tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe);
- **Bassa tensione (BT):** tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);
- **Aree tutelate:** zone del territorio all'interno delle quali devono essere rispettati gli obiettivi di cui all'art.3 comma 1 lettera "d" della legge n.36/2001;
- **Autorità:** Autorità per l'energia elettrica ed il gas, istituita ai sensi della legge 14.11.1995 n.481;
- **Distribuzione:** attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica sugli elettrodotti di alta, media e bassa tensione;
- **Elettrodotto:** insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- **Esposizione:** soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici;
- **Legge Regionale:** L.R. Puglia 09 ottobre 2008 n. 25, "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt.
- **Limite di esposizione:** valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall'art. 3 del DPCM 8 luglio 2003. Tale valore non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione;
- **Valore di attenzione:** valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere. E' definito dall'art. 3 del DPCM 8 luglio 2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione e realizzazione di piani di risanamento;
- **Obiettivi di qualità:** limite definito dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti
- **Impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione:** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi
- **Produttore:** soggetto richiedente "la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi"
- **Proponente o Richiedente:** soggetto legittimato in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge a costruire o esercire elettrodotti

Art. 4 - Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici

Possono conseguire i titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV:

- i soggetti, persona fisica o giuridica, titolari della concessione del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica.
 - i soggetti, persona fisica o giuridica, legittimati in base disposizioni di legge;
- I soggetti sopradetti devono nella domanda attestare di avere titolo a presentare la richiesta.

Art. 5 - Autorizzazione per l'accesso ai fondi per rilievi e indagini finalizzati alla progettazione degli impianti e opere accessorie

L'accesso ai fondi per eseguire studi, rilievi e indagini di qualsiasi tipo (topografiche, archeologiche, bonifica da ordigni bellici ecc.) propedeutici alla redazione del progetto degli impianti elettrici e opere accessorie, in caso di opposizione dei proprietari catastali, è autorizzato dalla Provincia, sempre che il numero delle ditte interessate non sia superiore a venti.

La domanda di autorizzazione all'accesso deve essere presentata alla Provincia di Brindisi – Servizio Viabilità – Via De Leo,3 – 72100 BRINDISI e deve indicare:

-le generalità del richiedente, con l'attestazione del titolo in forza del quale egli è legittimato a costruire l'elettrodotto;

-una sintetica motivazione della richiesta di accesso;

-le generalità dei tecnici, anche terzi, che devono accedere ai fondi.

Alla domanda devono essere allegati:

-una planimetria in scala adeguata a individuare le particelle nella quali avverrà l'accesso per il compimento delle operazioni di indagine;

-l'elenco delle ditte catastali interessate;

Dell'avvenuta presentazione della domanda di accesso, il proponente ne dà tempestiva notizia ai proprietari risultanti dai registri catastali, nonché ai possessori, se conosciuti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione dovrà essere riportato l'avviso che possono essere formulate osservazioni entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione nonché l'ufficio della Provincia al quale le osservazioni possono essere inviate.

Una copia delle lettere inviate, corredate degli avvisi di invio della raccomandata, deve essere consegnata al Responsabile del procedimento.

La Provincia, esaminate le eventuali osservazioni formulate dai proprietari o possessori nonché le controdeduzioni del richiedente, verificato altresì che sia stato garantito il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 2, co. 2, della Legge Regionale, può accogliere la richiesta di accesso, emettendo il decreto di autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

L'autorizzazione, in cui sono riportati i nominativi dei soggetti autorizzati all'accesso, è trasmessa a cura del richiedente ai soggetti interessati in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

L'accesso al fondo, a cui può assistere il proprietario o possessore del fondo stesso o loro incaricato, non può avvenire prima che siano decorsi 7 (sette) giorni dalla ricezione della raccomandata di trasmissione dell'autorizzazione.

Il beneficiario dell'autorizzazione all'accesso ai fondi dovrà assicurare che eventuali indagini e ricerche (ad es. nel caso di aree sottoposte a vincolo archeologico) siano effettuate sotto la vigilanza degli Uffici della P.A. competenti^[U1].

Nei casi in cui il numero delle ditte catastali interessate sia superiore a venti, l'autorizzazione all'accesso verrà rilasciata dalla Prefettura competente ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co 6, della L.R. 08.10.2008 n. 25 e dell'art. 52 septies del D.P.R. 327/01, e l'accesso non potrà essere effettuato prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dalla pubblicazione, sul sito informatico della Regione, dell'autorizzazione contenente i nominativi delle persone autorizzate a introdursi nei fondi e il periodo previsto per l'accesso.

Art. 6 – Piani di sviluppo della rete elettrica di distribuzione

Ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale i soggetti gestori degli elettrodotti, per le linee superiori a 30.000 V, presentano annualmente alla Regione e alla Provincia, i programmi di sviluppo della propria rete.

Per ciascuno intervento il soggetto gestore renderà disponibile una sintetica relazione tecnico-illustrativa con allegata una corografia in scala appropriata, non superiore a 1:25.000, riportante il tracciato preliminare.

La Provincia, a sua volta, promuove il coinvolgimento di tali soggetti, per le opportune intese, nei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti.

Art. 7 - Interventi soggetti al rilascio di autorizzazione

Sono soggetti a provvedimento di autorizzazione la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti con le relative opere accessorie, salvo i casi previsti dai successivi articoli 8 e 9, ai sensi dell'art. 4, co. 1, della Legge Regionale .

Art. 8 – Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Lavori

La Denuncia di Inizio Lavori (DIL) da inoltrare alla Provincia 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori stessi, abilita alla costruzione e all'esercizio di:

- elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri ed opere accessorie;
- elettrodotti in cavo sotterraneo, con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei proprietari ed opere accessorie;
- varianti di sviluppo non superiore a 2.000 m di elettrodotti esistenti ed aventi tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V;
- rifacimenti di elettrodotti esistenti, di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, a condizione che gli stessi non modifichino il tracciato originario interessando altre proprietà.

Art. 9 – Interventi non soggetti ad autorizzazione e denuncia di inizio lavori.

Sono esclusi dall'autorizzazione e dalla denuncia inizio lavori, la costruzione ed esercizio di:

- elettrodotti, con tensione nominale fino a 1.000 V, che si diramano da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito a denuncia di inizio lavori attività, in assenza di opposizione da parte dei proprietari dei terreni attraversati e delle P.A. interessate.
- elettrodotti con tensione fino a 20.000 V la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all'art.16 e segg. della Legge Regionale 27.07.2001 n.20.

Non necessitano altresì di autorizzazione né sono sottoposti a denuncia inizio lavori le attività di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi comprese: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi, anche in ragione dell'evoluzione tecnologica, e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi attraversati e le amministrazioni interessate.

Art. 10 - Elettrodotti di connessione alla rete del distributore di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili.

Il Produttore che, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/94, intenda conseguire il titolo per la costruzione dell'elettrodotto necessario alla connessione dell'impianto di produzione da fonti rinnovabili alla rete del Gestore della Distribuzione, deve depositare alla Provincia – Servizio Viabilità – Via De Leo,3 – 72100 BRINDISI:

- copia dell'istanza di autorizzazione unica presentata all'autorità competente;
- il piano tecnico dell'elettrodotto costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell'impianto corrispondente alle indicazioni del Gestore della rete di Distribuzione;
- copia delle note di invio dell'istanza di autorizzazione unica e del piano tecnico dell'elettrodotto a tutti gli Enti indicati dall'art. 5 della Legge Regionale.

La Provincia esprime le proprie determinazioni in ordine alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto nell'ambito della conferenza di servizio ovvero nella forma di parere inviato all'autorità competente ad autorizzare l'impianto di produzione da fonti rinnovabili. In tutti i casi, il parere favorevole della Provincia, comunque reso o acquisito alla conferenza di servizi, deve intendersi rilasciato con la seguenti prescrizioni: (i) l'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto è rilasciata in favore del produttore qualora lo stesso abbia dichiarato di voler procedere alla realizzazione dell'opera; (ii) l'esercizio dell'elettrodotto per la connessione dell'impianto di produzione è consentito solo al gestore competente per territorio, entrando a far parte del perimetro della rete elettrica di distribuzione, previa comunicazione anche alla Provincia; (iii) l'elettrodotto rimarrà in esercizio anche dopo la cessazione dell'impianto di produzione e non dovrà essere rimosso; (iv) nel provvedimento di autorizzazione, rilasciato all'esito del

procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03, sia dato atto di tutte le prescrizioni. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n.387/03 in cui il Produttore presenta la "Denuncia Inizio Attività (DIA)" per il solo impianto di produzione, l'iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto per la connessione alla rete, a prescindere dal livello di tensione, deve essere attivato nel rispetto della legge regionale vigente e del presente regolamento; ove intenda acquisire anche l'autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto per la connessione alla rete di distribuzione, può promuovere presso l'autorità competente a ricevere la DIA, la conferenza di servizi di cui all'art. 23, co. 4, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. In quest'ultimo caso, il produttore si attiene a quanto prescritto al comma 1 del presente articolo.

Capo II: Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Art.11 - Responsabile del procedimento di autorizzazione

Il responsabile del procedimento autorizzativo di cui al presente Regolamento è il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti

Art.12 - Iter per il rilascio del decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti senza dichiarazione di pubblica utilità.

A) Domanda di autorizzazione:

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata alla Provincia di Brindisi – Servizio Viabilità – Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI

Qualora l'impianto interessi anche il territorio di una o più Province contigue, la domanda va presentata per l'istruttoria alla Provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente dallo sviluppo dell'impianto, acquisendo il parere delle altre Province interessate dall'opera.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti.
- attestazione/ricevuta di versamento degli oneri istruttori.

L'avviso di avvenuto deposito della suddetta domanda deve pubblicato sul sito informatico della Regione a termini dell'art. 5, comma 7, della Legge Regionale.

B) Comunicazione di avvio del procedimento

Il richiedente, a coloro che risultino proprietari dai registri catastali dei fondi attinti per la realizzazione dell'opera, deve inviare l'avviso di avvio del procedimento autorizzativo delle opere. Nell'avviso devono essere indicati:

- l'ufficio innanzi al quale è stata presentata l'istanza e il Responsabile del Procedimento;
- l'oggetto del procedimento
- l'ufficio della Provincia e i Comuni presso i quali è consultabile il piano dell'opera;
- l'avvertenza che le osservazioni possono essere formulate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di avvio del procedimento deve essere effettuata a mezzo raccomandata AR.

Qualora il numero dei destinatari sia più di cinquanta, la comunicazione di avvio del procedimento avviene mediante la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati e sul sito informatico della Regione di un avviso contenente, in modo sintetico,: (i) l'oggetto della domanda di autorizzazione, (ii) i dati tecnici dell'impianto, (iii) i Comuni nel cui territorio insisterà l'opera; (iv) i riferimenti catastali (foglio e particella) delle proprietà interessate.

L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano dell'opera.

C) Acquisizione dei nullaosta, pareri, atti di assenso.

Il Richiedente provvede ad inoltrare copia della domanda e della documentazione allegata ai Comuni interessati e alle altre Amministrazioni ed Enti di cui agli articoli 111 e 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), unitamente alla richiesta di rilascio di nullaosta, pareri e atti di assenso. Una copia della richiesta è inviata alla Provincia.

Nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli o con infrastrutture lineari o a rete, il Richiedente ne darà attestazione nella domanda di autorizzazione.

Il richiedente, inoltre, è tenuto ad interessare ARPA Puglia, per gli aspetti connessi alla tutela dai campi elettromagnetici, trasmettendo copia della domanda, al fine di acquisire il relativo parere, ovvero, nel caso di elettrodotti con tensione inferiore a 30.000 Volt e di cabine Mt/bt con tensione in ingresso inferiore a 30.000 Volt, copia della domanda e dell'autocertificazione tecnica prevista dall'art. 6, co. 5, Legge Regionale. Al fine del rilascio del parere ARPA, il Richiedente deve allegare una relazione nella quale devono essere segnalate le aree di gioco per l'infanzia, gli asili, le scuole o altre strutture destinate all'infanzia, ricadenti entro la fascia di:

- m. 15,00 per lato dall'asse per le linee aeree in conduttori nudi con tensione superiore a 1.000 V e fino 30.000 Volt;
- m. 30,00 per lato dall'asse per le linee aeree in conduttori nudi con tensione di esercizio superiore a 30.000 Volt e inferiore a 150.000 V;
- m. 10,00 per lato dall'asse per le linee in cavo interrato con tensione di esercizio superiore a 30.000 Volt e inferiore a 150.000 V;

Analoga evidenziazione deve essere rappresentata nell'autocertificazione tecnica.

D) Conferenza di servizi.

La Provincia provvede, anche su istanza del Richiedente, alla convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, per acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessarie ovvero per acquisire quelli mancanti per i quali non si sia formato il silenzio assenso. Salvi i casi di urgenza, la conferenza non può essere indetta prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento sul sito informatico della regione e trenta giorni dall'invio agli Enti interessati di copia della domanda e del piano dell'opera.

E) Adempimenti della Provincia

La Provincia, ricevuta la domanda di autorizzazione, accertata la propria competenza al rilascio del provvedimento richiesto, verifica:

- la sussistenza dei requisiti del richiedente ad ottenere l'autorizzazione;
- la completezza della documentazione presentata;
- il pagamento degli oneri istruttori (ove previsto);
- la pubblicazione degli avvisi di deposito della domanda;
- l'invio dell'avviso di avvio del procedimento ai soggetti interessati, secondo le modalità previste dal presente regolamento, o dell'avvenuta pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale;
- le caratteristiche del progetto anche al fine di valutare la necessità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening VIA (tensione nominale pari a 100 kV o superiore, e lunghezza superiore a 3 km, conformemente alle direttive della normativa VIA vigente (D.Lgs 152/06; D.P.C.M. 27.12.1988; D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.; L.R. 17/2000; L.R. 11/01; L.R. 17/2007);
- l'invio delle richieste di autorizzazione, nullaosta e pareri alle amministrazioni ed enti interessati.

La Provincia esamina altresì:

- i nulla osta e/o i pareri acquisiti;
- le osservazioni e/o opposizioni inviate dai soggetti interessati e le controdeduzioni del richiedente

F) Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene resa dal Dirigente del Servizio Viabilità, con decreto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultimo parere o nullaosta trasmesso dal Richiedente ovvero dalla data di chiusura della conferenza di servizi e, comunque, entro il termine fissato per la conclusione del procedimento dall'art. 6, comma 3, della Legge Regionale.

Il decreto contiene tra l'altro:

- dati identificativi della domanda,
- descrizione dell'impianto
- elenco dei Nulla Osta, assensi e/o pareri acquisiti;
- eventuali prescrizioni.

G) Comunicazione del provvedimento finale

Il provvedimento finale adottato ai sensi del presente Regolamento è trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata A/R, entro dieci giorni dalla sua emanazione.

Art. 13 – Denuncia di Inizio Lavori.

La denuncia inizio lavori di cui all'art. 4 comma 2 della Legge Regionale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e va presentata alla Provincia di BRINDISI – Servizio Viabilità – Via DE LEO,3 – 72100 BRINDISI in carta semplice 30 (trenta) giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori, con i seguenti allegati:

- relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'elettrodotto e una corografia contenente il tracciato dell'opera elettrica
- dichiarazione che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente;
- dichiarazione riportante l'elenco dei nullaosta ottenuti e delle amministrazioni attinte, con specificazione delle prescrizioni ricevute;
- dichiarazione che sono stati acquisiti i consensi dei proprietari dei beni attraversati dall'elettrodotto ed elenco delle proprietà interessate dalla realizzazione dell'opera.

Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia lavori, salvo motivato divieto di inizio dei lavori da parte della Provincia, l'esercente può procedere alla realizzazione dell'opera.

L'opposizione di un'amministrazione coinvolta, segnalata dal richiedente con apposita comunicazione, implica la conversione del procedimento in quello che disciplina il rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente allega alla comunicazione: (i) la domanda d'autorizzazione, redatta in conformità a quanto prescritto dall'art. 12 del presente regolamento, (ii) i nullaosta e permessi già acquisiti, (iii) gli atti di assenso conseguiti dai proprietari interessati.

La Provincia indice senza ritardo la conferenza di servizi, invitando solo le amministrazioni che si sono opposte o che non si sono ancora espresse sul progetto, per il caso non operi il silenzio assenso. Nel caso di varianti al progetto che interessino i vincoli o gli interessi pubblici delle amministrazioni che avevano già rilasciato il proprio parere, nullaosta o permesso, la conferenza dei servizi è aggiornata ad altra data e ai lavori sono invitate anche a queste ultime.

Il mancato coinvolgimento di un'amministrazione preposta, alla tutela di un vincolo che insiste sul sito di progetto o titolare di un'interferenza, implica il mancato perfezionamento del titolo abilitativo alla costruzione dell'elettrodotto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge Regionale.

La diffida, oltre all'intimazione della sospensione dei lavori, contiene anche l'ordine di adozione delle cautele necessarie alla messa in sicurezza delle aree.

Non si ordina la demolizione se, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del provvedimento di diffida, l'esercente l'elettrodotto o il denunciante producono il nullaosta, il parere o l'autorizzazione mancanti. Copia delle relative richieste è inviata in minuta alla Provincia.

Nel caso in cui le amministrazioni o enti non coinvolti manifestino la propria opposizione alla realizzazione dell'opera, il Richiedente, fermo restando l'adempimento degli obblighi scaturenti dalla diffida e afferenti alla intimata sospensione dei lavori e adozione delle cautele per la messa in sicurezza delle aree, può, entro giorni trenta dalla comunicazione del primo diniego o dalla prima manifestazione di opposizione ricevuta, dichiarare l'interesse alla realizzazione dell'opera con apposita istanza inviata alla Provincia, nella quale deve chiedere la conversione del procedimento in quello disciplinato dall'art. 12 del presente regolamento. In mancanza, la Provincia rende il definitivo ordine di demolizione delle opere e di ripristino dell'area.

Art. 13 bis: Convenzioni per la gestione delle interferenze o dei vincoli gestiti dalla Provincia

La Provincia, d'intesa con i Gestori delle reti di distribuzione o di trasporto dell'energia, adotta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la convenzione per disciplinare gli attraversamenti delle strade provinciali ovvero delle aree sottoposte a vincoli

gestiti dalla Provincia. Con la medesima delibera sarà disciplinata anche l'indennità di servitù dovuta all'amministrazione provinciale da parte del gestore dell'impianto.

Art.14 – Iter per il rilascio del decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti dichiarazione di pubblica utilità

Qualora il Richiedente intenda ottenere la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, nonché, ove richiesto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le disposizioni di cui all'articolo 12 sono integrate dalle seguenti.

A) Domanda di autorizzazione:

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata alla Provincia di Brindisi – Servizio Viabilità – Via De Leo,3 – 72100 BRINDISI.

La domanda di autorizzazione deve contenere la richiesta di :

- dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, esplicitando le ragioni che ne giustificano la richiesta
- dichiarazione di inamovibilità dell'elettrodotto, esplicitando le ragioni che ne giustificano la richiesta;
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove necessario.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000;
- planimetria in scala adeguata ad individuare le aree interessate nonché un elenco delle particelle e dei proprietari risultanti dai registri catastali;
- nullaosta, autorizzazioni e pareri già acquisiti;
- attestazione/ricevuta di versamento degli oneri istruttori.

B) Comunicazione di avvio del procedimento

L'avviso di avvio del procedimento è inviato dalla Provincia ai proprietari risultanti dai registri catastali con raccomandata A.R.

La provincia può delegare l'adempimento di cui al comma 1 al proponente, su istanza di quest'ultimo, con determina del dirigente del Servizio Viabilità, ovvero, in via permanente, in virtù di protocollo o altra strumento di accordo sottoscritto con i gestori della rete di distribuzione.

L'avviso di avvio del procedimento deve indicare:

- l'ufficio innanzi al quale è stata presentata l'istanza e il Responsabile del Procedimento;
- l'oggetto del procedimento
- l'ufficio della Provincia e i Comuni presso i quali è consultabile il piano dell'opera;
- l'avviso che le osservazioni possono essere formulate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
- l'invito a comunicare al responsabile del procedimento, entro giorni trenta dalla data di ricevimento dell'avviso di avvio del procedimento, eventuali variazioni in ordine alla quota o alla effettiva proprietà dell'area, indicando le generalità del nuovo proprietario e, comunque, fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

Nel caso di irreperibilità del destinatario o se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali, la comunicazione è sostituita da un avviso affisso per almeno venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla realizzazione dell'elettrodotto e pubblicato sul sito informatico della Regione nonché su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale

Qualora il numero dei destinatari sia più di 50 (cinquanta), la comunicazione di avvio del procedimento avviene mediante la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati e sul sito informatico della Regione di un avviso contenente, in modo sintetico, l'oggetto della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto, il comune; i riferimenti catastali (foglio e particella) delle proprietà interessate.

L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano dell'opera.

C) Conferenza di servizi.

La Provincia provvede, anche su istanza del soggetto richiedente, alla convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, per acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessarie ovvero per acquisire quelli mancanti per i quali non si sia formato il silenzio assenso. Salvi i casi di urgenza, la conferenza non può essere indetta prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di

avvio del procedimento sul sito informatico della regione.

La Provincia, salvo che il Comune interessato non abbia approvato la variante e/o apposto il vincolo preordinato all'esproprio, provvede alla convocazione della conferenza dei servizi quando l'opera elettrica progettata insista su area non conforme alle previsioni urbanistiche ovvero quando sia necessario procedere all'apposizione del vincolo.

Il provvedimento emanato a conclusione della conferenza ha la valenza e gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, della Legge Regionale

D) Comunicazione del provvedimento finale

Il decreto adottato ai sensi del presente Regolamento è trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata A/R, entro 10 (dieci) giorni dalla sua emanazione e, salvo delega al richiedente, è trasmesso altresì ai proprietari, risultanti dai registri catastali, i cui immobili sono interessati dalla realizzazione dell'opera elettrica.

La trasmissione del decreto è accompagnata, da una lettera con cui si dà avviso al proprietario che ha facoltà di prendere visione della relativa documentazione e di fornire, ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione dell'indennità d'esproprio

Art. 15 - Determinazione dell'indennità di servitù

Il beneficiario dell'espropriazione, qualora richieda il rilascio del provvedimento d'esproprio o di occupazione anticipata con determinazione in via d'urgenza dell'indennità, indica nell'istanza i criteri cui si è attenuto ai fini della determinazione del valore dell'area e l'importo dell'indennità di esproprio per ciascuna ditta.

Nel caso in cui oggetto di espropriazione sia la costituzione in favore del beneficiario dell'espropriazione del diritto di servitù di elettrodotto, il calcolo delle indennità di asservimento tiene conto di quanto stabilito dall'art.11 della Legge Regionale.

Nella indennità definitiva confluiscono, ove ne ricorrano e siano documentati i presupposti, le indennità aggiuntive previste dalla legge.

Capo III: Disposizioni varie

Art.16 - Disposizioni urbanistiche

La realizzazione degli elettrodotti non è soggetta al rilascio del permesso a costruire né ad altro provvedimento abilitativo alla costruzione disciplinato dal D.P.R. 6.06.2001 n. 380.

La realizzazione a cura del richiedente delle opere edilizie da adibire a cabine primarie o secondarie, anche qualora siano provviste di strutture di fondazione, può essere assentita in seno al procedimento di autorizzazione, giusta quanto previsto dall'art. 12, comma 2, della Legge Regionale.

In tali casi la domanda di autorizzazione, inviata in copia al Comune interessato, sarà integrata con gli elaborati progettuali e con la documentazione prescritta dal Regolamento edilizio vigente e dalle NTA di riferimento.

E' in facoltà del richiedente acquisire preventivamente presso il Comune interessato dalla realizzazione dell'impianto il titolo abilitativo alla costruzione. In tal caso, il titolo rilasciato sarà allegato alla domanda di autorizzazione dell'impianto presentata alla Provincia.

Art.17 – Comunicazione di fine lavori

Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in esercizio di un elettrodotto autorizzato, con tensione di esercizio superiore a 20.000 V, il gestore è tenuto a informare dell'avvenuta fine dei lavori la Provincia di BRINDISI – Servizio Viabilità,

inviando le coordinate geografiche dei sostegni posti in opera, nonché ogni eventuale altra indicazione utile per l'individuazione dell'elettrodotto.

Art. 18 – Collaudo

Ai sensi dell'art.16 della Legge Regionale, gli elettrodotti autorizzati, aventi livelli di tensione superiore a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

Il collaudatore è nominato dalla Provincia con l'osservanza dei criteri indicati dalla Legge Regionale.

Tutte le spese inerenti alle operazioni di collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Il certificato di collaudo è redatto in duplice originale ed un esemplare deve essere trasmesso alla Provincia a cura del collaudatore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Provincia deve procedere con provvedimento cautelativo di sospensione dell'autorizzazione concedendo il termine di centoventi giorni per l'adeguamento dell'elettrodotto.

Gli elettrodotti con tensione fino a 20.000 V si intendono collaudati dietro presentazione, da parte del soggetto gestore, di una dichiarazione di conformità delle opere alle norme tecniche vigenti.

Sono escluse dalla procedura di collaudo e dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 V.

Art.19 – Spese di istruttoria

Con riferimento alla Legge 15.11.1973 n.765 e relativi conseguenti adempimenti, alla domanda di autorizzazione, devono essere allegata l'attestazione di versamento degli oneri istruttori sul conto corrente postale n.12882726, intestato a Amministrazione Provinciale – Servizio Tesoreria.

Nell'apposito spazio della causale deve essere riportata la dicitura "Spese di istruttoria, Domanda di autorizzazione pratica di (nome o denominazione sociale del richiedente) n. (n. di riferimento interno del Richiedente)".

L'importo degli oneri istruttori è determinato forfetariamente nel modo di seguito riportato:

- € 600,00 per impianti con lunghezza non superiore a 5 (cinque) km;
- € 800,00 per impianti con lunghezza superiore a 5 (cinque) km e fino a 20 (venti) km;
- € 1.200,00 per impianti con lunghezza superiore a 20 (venti) km.

Detti importi sono stabiliti sulla base delle spese di funzionamento che l'Ente sostiene e sono adeguati annualmente al tasso di inflazione programmato ai sensi dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo (F.O.I.) rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le spese di istruttoria, così determinate, non comprendono oneri eventualmente previsti dalla legge per l'ottenimento di Nulla Osta, assensi o pareri e valutazioni tecniche.

Tali disposizioni si applicano a tutte le nuove domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Le spese di istruttoria sono ridotte nella misura del 50% nel caso che il proponente richieda di essere delegato agli adempimenti relativi alle comunicazioni e pubblicazioni del procedimento.

Le spese di istruttoria sono ridotte nella misura del 70% nel caso di conferimento di delega permanente, perfezionata con convenzione o altro tipo di accordo, degli adempimenti connessi alla procedura in favore dei gestori della rete di distribuzione

Art.20 – Provvedimento di diniego

Il provvedimento di diniego, ai sensi dell'art.10-bis della l. n. 241/1990 è preceduto da una tempestiva comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in data 01.08.2010 ad avvenuta esecutività della delibera